



COMUNE DI CASTROLIBERO

Provincia di Cosenza

Ordinanza n. 15

Oggetto: Ulteriori misure per la prevenzione del contagio da COVID-19. Ordinanza contingibile ed urgente per la sospensione del trasporto pubblico locale.

IL SINDACO

Visto il decreto legge 23 febbraio 2020, n° 6 (Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19) ed in particolare l'articolo 3, comma 2, che così dispone: <<Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1, nei casi di estrema necessità ed urgenza le misure di cui agli artt. 1 e 2 possono essere adottate ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n° 833, dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dell'articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267. >>;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, sull'intero territorio nazionale", ed in particolare l'articolo 1, comma 5), primo periodo, che testualmente dispone: << Il Presidente della Regione con ordinanza di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 può disporre la programmazione del servizio erogato dalle Aziende del Trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l'emergenza coronavirus sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali.>>;

Visto altresì, in particolare, l'articolo 1, comma 2, lettera m) del citato decreto legge n. 6/2020 il quale prevede che tra le misure adottabili per il contenimento della diffusione del COVID – 19 vi sia anche quella relativa alla << limitazione all'accesso o sospensione dei servizi del trasporto di merci e di persone terrestri, aereo, ferroviario, marittimo e nelle acque interne, su rete nazionale, nonché di trasporto pubblico locale, anche non di linea, salvo specifiche deroghe previste dai provvedimenti di cui all'articolo 3 >>;

Dato atto che il servizio di trasporto pubblico locale urbano è gestito dalla società AMACO S.p.A. dal Consorzio Autolinee Tpl S.r.l. e dalle AUTOLINEE PARISE;

Considerato, inoltre, che da un monitoraggio eseguito è emerso che solo poche persone utilizzano il trasporto pubblico, attesa anche la dimensione del territorio;

Dato atto che, per favorire la consegna a domicilio dei beni di prima necessità e farmaci l'Amministrazione ha già predisposto un servizio che si intende estendere anche agli spostamenti di persone anziane e/o non autosufficienti contattando i Servizi Sociali e Polizia Municipale ai n. 0984/858052 o 0984 /1904483;

Ritenuto di adottare, sentite le Aziende esercenti il Servizio di Trasporto Pubblico Locale, la seguente misura in relazione al servizio di trasporto pubblico locale, al fine di contenere la diffusione dell'epidemia da COVID – 19 nel territorio comunale;

Visti

- L'art. 32 della Legge 833 del 23 dicembre 1978;
- L'art. 50 comma 5 del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000, Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti, nella sua qualità di Autorità Sanitaria locale;



- Il D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 - Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
- il DPCM dell'8 marzo 2020
- il DPCM del 9 marzo 2020
- il DPCM dell'11 marzo 2020

ORDINA

All' AMACO S.p.A. al Consorzio Autolinee Tpl S.r.l. ed alle AUTOLINEE PARISE esercitanti il Servizio di Trasporto Pubblico Locale, al fine di contenere la diffusione dell'epidemia da COVID – 19 nel territorio comunale, di sospendere servizio con decorrenza immediata fino al 25/03/2020, salvo proroga dell'efficacia del DPCM dell'11/03/2020 ; in caso di proroga del citato DPCM i termini della presente ordinanza si intendono allineati al nuovo provvedimento ministeriale.

Avverso il presente atto è ammesso, in alternativa, entro 30 giorni ricorso al Prefetto della Provincia di Cosenza, entro 60 giorni ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, ai sensi del D.Lgvo 2 luglio 2010 n.104, ovvero, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n.1199. Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione all'Albo Pretorio

Castrolibero 18 marzo 2020

